

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
ANALISI DEI DATI IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2016

Persone fisiche

*Persone fisiche titolari di partita Iva**

*Persone fisiche in base al reddito prevalente**

*Società di persone**

*in allestimento (pubblicazione prevista per il 31 maggio 2018)

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1. Introduzione e principali novità	3
2. Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata	4
3. Analisi territoriale del reddito dichiarato	8
4. Tipologie di redditi dichiarati	9
4.1 Redditi da lavoro dipendente, pensione, da partecipazione e da esercizio di attività economica	9
4.2 Redditi fondiari	17
4.2.1 Redditi fondiari imponibili.....	17
4.2.2 Redditi fondiari non imponibili	18
4.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)	19
5. Alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione sostitutiva e contributo di solidarietà	20
5.1 Somme erogate per incremento di produttività	20
5.2 Contributo di solidarietà	22
6. L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef	23
7. Bonus Irpef 80 euro	24
8. Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere	26
8.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).....	26
8.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)	26
9. Deduzioni e detrazioni.....	27
10. Alcune tipologie di contribuenti	31
10.1 Dipendenti	31
10.2 Pensionati.....	33

Persone fisiche

1. Introduzione e principali novità

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali delle dichiarazioni Irpef, relative alla totalità delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2016 dopo cinque mesi dal termine di presentazione del modello Redditi¹ PF (fissato al 31 ottobre 2017), posticipando la pubblicazione di un mese rispetto all'anno precedente a causa dello slittamento da settembre ad ottobre del termine di presentazione.

Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2017² rispetto al mod. 770, garantiscono una maggiore tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica. Tutto ciò è reso possibile grazie al processo, avviato dall'Amministrazione Finanziaria nel 2015 e perfezionato di anno in anno, di messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata.

La navigazione dinamica dei dati fiscali, sul sito del Dipartimento Finanze, alla voce Irpef , è arricchita di ulteriori informazioni che colgono alcuni aspetti oggetto di modifiche normative nel corso degli anni.

Per il 2016 sono nuovamente disponibili le informazioni sulle somme erogate per incremento della produttività ed assoggettate a tassazione sostitutiva del 10%, in quanto tale agevolazione è stata reintrodotta³; pertanto si è reso necessario un processo di omogeneizzazione di alcune variabili quali il reddito di lavoro dipendente ed il reddito complessivo per garantire una confrontabilità significativa. Nell'analisi del reddito da lavoro dipendente occorre tener presente che nel 2016 è stato introdotto un nuovo regime agevolativo per gli 'impatriati' (articolo 16, D.lgs. 147/2015) che

¹ A partire dall'anno d'imposta 2016, visto l'obbligo di dover inviare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ossia, separata dalla dichiarazione dei redditi tramite UNICO, il modello non si chiama più Unico, ma Modello Redditi PF.

² Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi ed il termine di presentazione è previsto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

³ Per i soggetti con reddito da lavoro dipendente per l'anno precedente non superiore a 50.000 euro, nei limiti dell'ammontare dei premi di 2.000 euro, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

prevede l'imponibilità dei redditi al 70% ed inoltre sono assimilati al reddito da lavoro dipendente i redditi percepiti da soci di cooperative artigiane.

Per quanto riguarda i redditi da terreni non trova più applicazione l'ulteriore rivalutazione del 10% prevista per gli IAP (imprenditori agricoli professionali) ed inoltre vengono modificate le condizioni di esenzione IMU (basate sull'elenco dei terreni agricoli ricadenti in aree montane) che determinano una maggiore imponibilità ai fini Irpef.

Sono state inoltre introdotte nuove detrazioni al 19% (es: canoni di leasing per immobili destinati ad abitazione principale, premi assicurativi per la tutela di persone con disabilità grave) e al 50% (es: spese per arredo mobili delle giovani coppie e l'Iva per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A e B).

Infine, nel 2016 il rendimento nozionale degli incrementi patrimoniali (cosiddetta ACE 'Aiuto alla crescita economica') passa al 4,75% e la deduzione di tale rendimento si manifesta esclusivamente nella determinazione del reddito complessivo⁴.

Per facilitare la lettura dei dati fiscali nella navigazione dinamica è prevista una descrizione sintetica di alcune variabili esposte nelle tavole statistiche (passando il mouse sopra il nome della variabile) e viene messa a disposizione la definizione delle variabili, documento che ne contiene la descrizione analitica e l'indicazione dei campi dei quadri della dichiarazione presi in considerazione.

2. Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata

Il contesto macroeconomico nel 2016 è stato caratterizzato da un Pil in crescita⁵ (+1,7% in termini nominali e +0,9% in termini reali) che ha consolidato il processo di ripresa iniziato nel 2015.

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2016 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o come soggetti sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)⁶ - sono stati circa 40,9 milioni, in lieve aumento (+0,25%) rispetto all'anno precedente.

⁴ Infatti il reddito di specie rimane immutato mentre la quota deducibile viene esplicitata nel quadro RS.

⁵ La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2018 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito <http://www.istat.it/>. Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2010.

⁶ Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi.


A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono:

- solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

Per un confronto omogeneo dei dati con l'anno precedente, per il 2016 si è considerato il reddito complessivo comprensivo dei premi di produttività e dei benefit, tenuto conto che nel 2015 non aveva trovato applicazione la tassazione agevolata dei premi di produttività.

Il grafico 'Variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo' evidenzia una generale contrazione dei contribuenti nelle classi di reddito complessivo fino a 20.000 euro ed un incremento nelle fasce medio-alte, in particolare in quella compresa tra 20.000 e 26.000 euro.

**GRAF.1 - VARIAZIONE DEL NUMERO DI CONTRIBUENTI PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO
CONFRONTO 2015 - 2016***



* Per il 2016 si è considerato il reddito complessivo al lordo dei premi di produttività e dei benefit

Dalla tabella 'Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione' si evince che il 49,4% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello "730" in crescita di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, mentre rimane stabile la percentuale di coloro che utilizzano il mod. Redditi, andamento influenzato anche dal maggiore utilizzo del modello 730 precompilato⁷. Si ricorda che è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti dalle

- redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

⁷ Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2017 evidenzia un incremento del 18% rispetto all'anno precedente degli invii dei modelli precompilati, sia modello 730 che modello Redditi.

dichiarazioni presentate nel 2017 risultano 1.139.021 soggetti che hanno presentato il mod. 730 in assenza di sostituto⁸ (2,8% del totale dichiarazioni mod. 730 con un incremento del 14,3% rispetto all'anno precedente). Continua a diminuire il numero di soggetti senza dichiarazione per i quali occorre recuperare le informazioni da Certificazione Unica CU (-2,9%).

PERSONE FISICHE (anno d'imposta 2016)

TOTALE


DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CONTRIBUENTI SECONDO IL TIPO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA PER REGIONE

REGIONE	Modello Redditi	Modello 730	Modello CU	TOTALE
Piemonte	766.345	1.578.031	821.569	3.165.945
Valle d'Aosta	27.575	48.038	21.220	96.833
Lombardia	1.614.832	3.611.489	1.898.644	7.124.965
Liguria	311.212	554.755	308.427	1.174.394
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	91.024	221.686	103.332	416.042
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	97.117	190.224	136.402	423.743
Veneto	829.701	1.889.794	828.868	3.548.363
Friuli Venezia Giulia	189.961	502.118	227.983	920.062
Emilia Romagna	819.854	1.792.127	723.332	3.335.313
Toscana	704.140	1.254.833	748.843	2.707.816
Umbria	154.208	308.744	160.769	623.721
Marche	279.036	602.976	227.620	1.109.632
Lazio	927.832	1.857.881	1.091.043	3.876.756
Abruzzo	224.319	465.987	213.237	903.543
Molise	53.247	111.784	46.312	211.343
Campania	836.432	1.254.980	1.080.991	3.172.403
Puglia	638.300	1.336.562	580.278	2.555.140
Basilicata	84.783	205.175	88.473	378.431
Calabria	259.736	535.264	390.835	1.185.835
Sicilia	679.887	1.401.021	804.471	2.885.379
Sardegna	246.364	458.505	346.231	1.051.100
Mancante/errata	813		4.508	5.321
TOTALE	9.836.718	20.181.974	10.853.388	40.872.080

⁸ Soggetti che hanno compilato il flag '730 senza sostituto' dal frontespizio del mod. 730. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal mod. 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 per pagare l'Imu e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Il grafico ‘Composizione percentuale dei contribuenti per tipo modello e classi di reddito complessivo’ evidenzia il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del mod. 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU; la percentuale di mod. Redditi rimane pressoché stabile rispetto all'anno precedente (94,2% rispetto a 93,5% del 2015);
- nelle fasce basse fino a 5.000 euro, trattandosi di soggetti che si trovano entro la soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso le Certificazioni Uniche CU;
- continua a crescere l'utilizzo del modello 730 nelle classi di reddito complessivo da 5.000 a 100.000 euro;
- nelle classi di reddito più elevato (oltre 100.000 euro) prevale l'utilizzo del modello Redditi (84,9% nel 2016 rispetto a 83,3% del 2015).



3. Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a circa 843 miliardi di euro per un valore medio di 20.940 euro (+1,2% rispetto al 2015). Si sottolinea che nel 2016 trova nuovamente applicazione la tassazione agevolata del 10% dei premi di produttività (sospesa nel 2015) che pertanto non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se si considera anche tale voce nel calcolo del reddito complessivo medio si assiste ad una variazione del +1,4% rispetto all'anno precedente. L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo⁹ più elevato è la Lombardia (24.750 euro), seguita dalla provincia di Bolzano (23.450 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso (14.950 euro).

Rimane pertanto notevole la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Il grafico seguente rappresenta il reddito medio per area geografica di residenza.



⁹ Nei documenti ‘analisi dei dati’ del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al ‘reddito complessivo’ inteso come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell’abitazione principale soggetta ad IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).

4. Tipologie di redditi dichiarati

4.1 Redditi da lavoro dipendente, pensione, da partecipazione e da esercizio di attività economica

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (52,0% del reddito complessivo) ed alle pensioni (29,8% del reddito complessivo).

Il reddito da lavoro dipendente è pari a **438 miliardi** di euro. In esso sono compresi anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, compresi i collaboratori a progetto, che, da fonte CU/2017, risultano interessare oltre 812.000 soggetti e che costituiscono il 4,4% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi¹⁰ e le prestazioni di previdenza complementare¹¹;
- i redditi percepiti da soci di cooperative sociali, che, a decorrere dal 2016, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente (735 soggetti per un ammontare di 13,6 milioni di euro);
- la quota di TFR liquidata mensilmente come parte integrante della retribuzione (Quir – quota integrativa della retribuzione);

In merito a quest'ultimo aspetto, dalle Certificazioni Uniche (CU) risultano oltre 212.000 soggetti¹² (1% del totale lavoratori dipendenti, con una crescita del 76% rispetto al 2015) che hanno richiesto la liquidazione mensile del TFR¹³ per un ammontare di 181 milioni di euro (2,3 volte il valore del 2015 ed un valore medio annuo di 851 euro). Il 46% dei soggetti risiede nelle seguenti regioni: Lombardia (17,2%), Lazio (11,4%), Emilia Romagna (8,8%) e Veneto (8,4%) e oltre la metà dei beneficiari (118.000 pari al 56%) hanno un'età compresa tra '25 e 44 anni'. Dal punto di vista reddituale oltre 151.000 soggetti hanno un reddito complessivo medio-basso compreso tra '7.500 e 26.000 euro'.

Occorre tener presente che nel 2016 stato introdotto il regime agevolato per i lavoratori "impatriati" (art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.147) che prevede l'imponibilità del reddito nella misura del

¹⁰ Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

¹¹ Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.


¹² Il dato si riferisce al punto 478 della Certificazione Unica CU/2017.

¹³ La norma ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno sei mesi di anzianità, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. Una volta effettuata la richiesta, la scelta diventa irrevocabile fino al 30 giugno 2018, data in cui scade il periodo di sperimentazione.

70%¹⁴; tale agevolazione è stata utilizzata da oltre 1.200 soggetti per un ammontare di reddito da lavoro dipendente imponibile di circa 78,6 milioni di euro¹⁵ (0,02% del totale reddito da lavoro dipendente) ed un valore medio di 60.630 euro. Tale regime si aggiunge ad altri due già esistenti che riguardano i “contro-esodati” (legge 238/2010)¹⁶, che ha interessato oltre 2.200 soggetti per un ammontare di imponibile pari a 50,7 milioni di euro, e i docenti e ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia (articolo 44 DI 78/2010)¹⁷, che ha interessato oltre 1.200 soggetti per un ammontare di 19,1 milioni di euro (vedi grafici seguenti).

Per il regime dei “contro-esodati” e degli “impatriati” i redditi medi lordi¹⁸ sono circa 4 volte superiori al reddito medio da lavoro dipendente, raggiungendo 7 volte nel caso dei ricercatori, a controprova dell'elevato livello di qualificazione dei contribuenti che rientrano in Italia.

**GRAF 4a - REGIMI AGEVOLATIVI DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEL REDDITO LORDO***



* E' comprensivo della quota esente.

¹⁴ L'agevolazione prevede i seguenti requisiti:

- i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi precedenti il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia;
- i lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione;
- l'attività sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello stato in forza di rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che controllano direttamente o indirettamente la medesima.


¹⁵ Il dato è desumibile dalle Certificazioni Uniche 2017 in cui è presente il codice '4' nella sezione 'redditi esenti'. Nel caso in cui il beneficio non sia stato riconosciuto dal sostituto d'imposta, l'informazione è desumibile dalle dichiarazioni Redditi e mod. 730 dal campo 'casi particolari' del quadro RC.

¹⁶ Il regime prevede l'imponibilità del 20% (per le donne) e del 30% (per gli uomini) del reddito da lavoro dipendente.

¹⁷ Il regime prevede l'imponibilità del 10% del reddito da lavoro dipendente.

¹⁸ Il reddito è comprensivo della quota esente.

**GRAF. 4b - REGIMI AGEVOLATIVI DELLE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
NUMERO SOGGETTI PER REGIME AGEVOLATIVO**



Rispetto all'anno precedente si riscontra una crescita sia del numero di lavoratori dipendenti (con oltre 300.000 soggetti in più rispetto al 2015) che dell'ammontare di reddito dichiarato (+1,6%). Tale andamento è stato influenzato da vari fattori quali la reintroduzione della tassazione agevolata dei premi di produttività, considerando tali importi, infatti, l'incremento risulta maggiore e pari al 2%, e l'applicazione dell'esonero contributivo per due anni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, confermato dalla Legge di Bilancio 2016 (L.208/2015), anche se limitato al 40% della contribuzione a carico dei datori di lavoro e per un massimale che scende a 3.250 (nel 2015 era 8.060 euro), con il conseguente effetto positivo sull'occupazione.

Inoltre è opportuno ricordare che nel 2016 si è assistito sia ad un ritardo nella stipula di molti importanti rinnovi contrattuali¹⁹ del settore privato sia alla mancanza di incrementi retributivi nella fase di avvio di alcuni di quelli rinnovati. E' inoltre proseguita la flessione del lavoro parasubordinato i cui margini di impiego sono stati ulteriormente delimitati dai decreti attuativi del Jobs Act (D.lgs. 22/2015 e D.lgs. 23/2015).²⁰

¹⁹ Cfr. 'Relazione annuale 2016' al paragrafo 'La contrattazione e le relazioni industriali'.

²⁰ Cfr. 'Relazione annuale 2016' della Banca d'Italia al paragrafo "Il mercato del lavoro". Tra le novità introdotte dalla riforma del Jobs Act si ricordano:

- a partire dal primo maggio 2015 la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego Naspi volta a garantire anche ai lavoratori precari e stagionali un sostegno in caso di disoccupazione involontaria e che va a sostituire le precedenti forme di sostegno alla disoccupazione Aspi, e mini-Aspi;
- introduzione di un nuovo assegno di disoccupazione (Asdi) di natura assistenziale destinato ai lavoratori che hanno terminato la fruizione dell'intera durata della Naspi e che risultano ancora in stato di disoccupazione; gli interessati devono inoltre appartenere a nuclei familiari in cui sia presente almeno un minore oppure avere almeno 55 anni;
- razionalizzazione, a partire da settembre 2015, delle modalità di accesso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) attraverso l'ampliamento della platea degli aventi diritto (esteso a quanti hanno un contratto di

Per quanto riguarda il reddito da pensione, continua a riscontrarsi una contrazione del numero di soggetti (oltre 152.000 soggetti in meno, -1%), effetto della riforma delle pensioni Monti-Fornero, (D.L. 201 del 6/12/2011) che ha posticipato il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, a fronte comunque di un incremento dell'ammontare del reddito da pensione complessivo (+0,8%), andamenti che risultano in linea con il trend dell'anno precedente.

Ponendo l'attenzione sui redditi da attività economica, emerge una contrazione del numero dei soggetti che dichiarano reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-5,7%), reddito d'impresa in contabilità semplificata (-6,9%), reddito da lavoro autonomo (-10,2%) e reddito da partecipazione in società di persone (-2,4%): tale andamento è stato influenzato, nonostante la congiuntura economica in ripresa, dalle modifiche al regime forfetario²¹, che hanno interessato in particolare i lavoratori autonomi; in dettaglio, nel 2016 gli aderenti al regime forfetario sono stati oltre 483.000 (2,9 volte la numerosità del 2015). In relazione all'ammontare dichiarato, si assiste al calo del reddito d'impresa in contabilità semplificata (-2,0%) e del reddito da lavoro autonomo (-2,1%). Si riscontra invece un incremento del reddito da partecipazione (+3,2%).

Soffermandosi invece sui **valori medi**²² dei diversi tipi di reddito dichiarato, il grafico 'valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria' consente un confronto dei valori ed una comparazione temporale.

Rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 20.940 euro), il reddito medio da pensione (pari a 17.170 euro) è inferiore del 18,0% mentre quello da lavoro dipendente (pari a 20.680 euro) è in linea, tenuto conto che quest'anno è stata reintrodotta la tassazione agevolata dei premi di produttività.

Analizzando i lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, emerge che, se si considerano i soggetti con contratto a tempo indeterminato²³ (pari a 16,1 milioni, +0,1% rispetto al 2015), il reddito medio è pari a 23.476 euro (+1,8% rispetto all'anno precedente²⁴), mentre coloro

apprendistato professionalizzante), l'abbassamento della durata massima del beneficio e riduzione dell'ammontare dei contributi obbligatori.

²¹ Il regime forfetario, è riservato alle partite IVA che hanno ricavi/compensi non superiori ai limiti differenziati per codice ATECO e prevede il calcolo di una base imponibile forfetaria (attraverso l'imputazione di coefficienti di redditività) e l'applicazione di un'aliquota del 15%. Per coloro che iniziano l'attività il reddito imponibile è ridotto di due terzi. La legge di Bilancio 2016 ha ampliato il limite dei ricavi di accesso per tutte le categorie di attività.

²² I redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con reddito nullo, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

²³ Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato nel periodo d'imposta in esame ed il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.


²⁴ In questo confronto in base al tipo di contratto di lavoro, il reddito da lavoro dipendente nel 2016 non comprende i premi di produttività in quanto è stata reintrodotta la tassazione agevolata del 10%.

che hanno esclusivamente contratti a tempo determinato (pari a 5,1 milioni, +6,1% rispetto al 2015) hanno un reddito medio di 9.600 euro (-0,3% rispetto all'anno precedente).

Il reddito medio d'impresa, considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, è pari a 21.080 euro, +0,7% rispetto al reddito complessivo medio mentre quello da lavoro autonomo (41.740 euro) è quasi il doppio.

Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto tra gli imprenditori sono compresi coloro che non hanno personale alle loro dipendenze²⁵. Inoltre la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l'attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all'analisi delle ‘Persone fisiche in base al reddito prevalente’ che sarà disponibile nei prossimi mesi con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.

Graf. 5a - VALORI MEDI DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE ORDINARIA (AL NETTO DEI CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO E REGIME FORFETARIO)



* I redditi sono comprensivi dei valori nulli


**Nel 2016 il reddito da lavoro dipendente non comprende le somme erogate per incrementi di produttività assoggettate a tassazione sostitutiva ed i benefit

²⁵ La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.

Il successivo grafico “Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria” permette di osservare un andamento stabile del reddito medio da lavoro dipendente (+0,1%)²⁶. Occorre considerare che nel 2016 è stata reintrodotta la tassazione sostitutiva dei premi di produttività, pertanto se si considera anche tale voce il valore medio sale a 20.774 euro con una variazione del +0,6% rispetto al 2015.

Invece è consistente la crescita dei redditi d’impresa (+5,3% per la contabilità semplificata e +6% per la contabilità ordinaria) e da lavoro autonomo (+9%), influenzata dal regime forfetario rivolto alle partite Iva con dimensioni economiche ridotte, la cui applicabilità è stata ampliata dalla Legge di Bilancio 2016,: la fuoriuscita dalla tassazione ordinaria di imprenditori e autonomi di piccole dimensioni, che dichiarano normalmente redditi bassi, determina infatti fisiologicamente un aumento del reddito medio dichiarato soggetto a Irpef ordinaria.

Graf. 5b - VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI REDDITI MEDI SOGGETTI A TASSAZIONE ORDINARIA(AL NETTO DEI CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO E REGIME FORFETARIO) 2015 - 2016



* i redditi sono comprensivi dei valori nulli

**Nel 2016 il reddito da lavoro dipendente non comprende le somme erogate per incrementi di produttività assoggettate a tassazione sostitutiva ed i benefit

Nelle statistiche viene fornita un’integrazione delle informazioni sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, dando evidenza:

²⁶ Occorre considerare che nel 2015 il reddito da lavoro dipendente era comprensivo dei premi di produttività, in quanto la tassazione agevolata era stata sospesa, mentre nel 2016 essendo stata reintrodotta tale agevolazione il reddito da lavoro dipendente non è comprensivo di tale voce.

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta²⁷;
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico “Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo” mette in evidenza l'impatto di queste informazioni statistiche sui redditi medi a tassazione ordinaria²⁸.

Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in “continuità d'esercizio” è rispettivamente del 3,5% e del 2,3% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono la stessa tipologia di reddito.


Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore del 43% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è del 9% superiore rispetto a quello al netto. E' comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori²⁹.

²⁷ Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

²⁸ Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.

²⁹ Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al “reddito di spettanza dell'imprenditore”, mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come “reddito da partecipazione”.

GRAF. 5c - REDDITI MEDI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO (AL NETTO DEI CONTRIBUENTI IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO E REGIME FORFETARIO)



* i redditi sono comprensivi dei valori nulli.

1 comprende le "quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare" e/o i redditi dei "Soggetti ad imposta sostitutiva".


2 comprende le "quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare"

4.2 Redditi fondiari

4.2.1 Redditi fondiari imponibili

Nel 2016 l'ammontare del reddito da fabbricati ammonta a 27,5 miliardi di euro con una riduzione del 2,4% rispetto al 2015.

**GRAF. 6 - REDDITI FONDIARI IMPONIBILI
CONFRONTO 2014 - 2016**



* Nel 2013 l'aliquota era del 15% e nel 2012 del 19%


Il reddito dominicale subisce un incremento del 56,8% rispetto al 2015, influenzato dalle novità in ambito di esenzione IMU che hanno previsto un ritorno all'esenzione in base all'elenco dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Il reddito agrario invece subisce un decremento del 4,0% influenzato anche dalla novità che prevede la mancata applicazione dell'ulteriore rivalutazione (10%) nel caso di terreni agricoli o non coltivati posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP). Invece i redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento del 9,4% (per l'aliquota al 21%) e del 31,6% (per l'aliquota al 10%). Per un'analisi più approfondita di tale tipologia reddituale si rimanda al paragrafo ad essa dedicata.

4.2.2 Redditi fondiari non imponibili

Spostando l'attenzione sui redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef, si rileva un ammontare complessivo di 6,7 miliardi di euro, di cui 246 milioni imputabili al reddito da abitazione principale soggetto ad IMU³⁰ e 6,5 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati³¹.

L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili³² presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 40,9% nella classe fino a 7.500 euro al 19,0% nella classe oltre 300.000 euro (grafico seguente). Rispetto all'anno precedente si riduce l'incidenza della parte non imponibile per effetto delle novità in materia di esenzione IMU menzionate sopra.

GRAF 7 - INCIDENZA % REDDITI FONDIARI NON IMPONIBILI SU QUELLI IMPONIBILI*



* Dai redditi fondiari imponibili sono esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

³⁰ Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

³¹ Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef.

³² Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).

4.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

La tassazione sostitutiva (cedolare secca), giunta al sesto anno di applicazione, ha interessato nel 2016 oltre 2 milioni di soggetti (+17,6% rispetto al 2015) per un ammontare di imponibile di 12,9 miliardi di euro (+14,6% rispetto al 2015) ed un'imposta dichiarata di 2,3 miliardi di euro (di cui l'85% derivante da aliquota al 21%). Il crescente utilizzo della cedolare secca è connesso principalmente al passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata dei redditi da locazione. In particolare il maggior incremento si è avuto nell'utilizzo della cedolare al 10% (+31,5%) per un ammontare che passa da 2,7 miliardi di euro a 3,5 miliardi di euro.


Si ricorda che si tratta di una tassazione opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce:

- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.

L'opzione non può essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Si ricorda che dal 2014 l'opzione per la cedolare al 10% può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione. La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che circa il 51% dei soggetti, sia con cedolare secca al 21% che al 10%, ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro. La distribuzione regionale evidenzia che l'utilizzo della cedolare secca al 21% è prevalente nella Lombardia (21,5% dei soggetti) mentre quella al 10% è stata utilizzata principalmente nel Lazio (19,4% dei soggetti).

La comparazione con l'anno precedente mostra un maggiore incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali (+19,4%) e isole (+20,3%) rispetto all'incremento nazionale del 14,6% (vedi grafico seguente).

GRAF 8 - VARIAZIONE PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DELL'AMMONTARE DEI REDDITI DA FABBRICATI SOGGETTI A CEDOLARE SECCA PER AREA GEOGRAFICA



5. Alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione sostitutiva e contributo di solidarietà

5.1 Somme erogate per incremento di produttività

La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto un sistema di tassazione agevolata consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività³³ del settore privato. Rispetto alla misura prevista negli anni precedenti sono stati introdotti importanti elementi di novità³⁴. In particolare:

³³ La normativa sui premi di produttività ha subito nel corso degli anni delle modifiche; in particolare:

- nel 2008 le somme agevolabili erano di 3.000 euro e la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente era di 30.000 euro;
- per gli anni 2009 e 2010, è stato raddoppiato l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- nel 2011 la soglia del reddito da lavoro dipendente è stata elevata a 40.000 euro mentre è rimasto invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, è stata prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme dovevano essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili è sceso a 2.500 euro ed è stata abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione;
- nel 2013 le somme agevolabili sono state confermate a 2.500 euro mentre è stata innalzata a 40.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente;
- nel 2014 le somme agevolabili sono state elevate a 3.000 euro, confermando il tetto di reddito da lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione (40.000 euro);
- nel 2015 la tassazione agevolata è stata sospesa.

³⁴ Cfr. Circolare 28/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016.

- l'importo agevolabile è stato fissato a 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- viene ampliata la platea dei beneficiari che possono accedere al beneficio, in quanto il limite del reddito da lavoro dipendente, percepito nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, non deve essere superiore a 50.000 euro (nel 2014 era di 40.000 euro);
- l'applicazione del regime agevolato viene esteso alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, intendendosi gli utili distribuiti;
- è prevista la possibilità, a richiesta del lavoratore, di ricevere i premi sotto forma di benefit che non scontano alcuna tassazione nei limiti previsti; si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tale facoltà deve essere contemplata dai contratti collettivi di secondo livello.

Occorre tener presente che l'attuale normativa non riserva più l'agevolazione fiscale alla cosiddetta "retribuzione di produttività", come definita nel D.P.C.M del 22 gennaio 2013 ma ne limita gli effetti ai soli "premi di risultato" (sono pertanto escluse a titolo esemplificativo le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro).

Viene inoltre attribuita rilevanza alla contrattazione aziendale o territoriale, che deve prevedere i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; è inoltre richiesto il deposito del contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di esso alle norme previste dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato il 25 marzo 2016.

Per l'anno 2016 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato circa 1,9 milioni di soggetti (-41% rispetto al 2014)³⁵ per un ammontare di circa 2 miliardi di euro (-48% rispetto al 2014), di cui circa 44 milioni di euro erogati sotto forma di benefit che non sono tassati nei limiti previsti dalla tassazione agevolata. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, che costituisce una novità del 2016, ha interessato circa 70.000 soggetti (3,7% del totale soggetti interessati dalla tassazione agevolata). L'ammontare del benefit incide mediamente per il 2,2% sul totale premi, raggiungendo la percentuale del 4,5% nelle classi di reddito complessivo 'tra 35.000 e 70.000 euro'.

³⁵ Si ricorda che nel 2015 la tassazione agevolata era stata sospesa.

La tassazione sostitutiva è stata utilizzata prevalentemente in Lombardia (23,8%), Emilia Romagna (11,1%) e Veneto (9,8%). Rispetto al 2014 la contrazione maggiore dell'ammontare del reddito agevolato si è avuta nella provincia di Bolzano (-75%), seguita da Calabria (-62%) e Sicilia (-59%).

La reintroduzione della tassazione agevolata dei premi di produttività ha effetto sul valore medio del reddito da lavoro dipendente; in particolare se si considera tale voce il valore medio passa da 20.680 euro a 20.774 euro.

5.2 Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, introdotto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e prorogato per il triennio 2014-2016 prevede un prelievo del 3 per cento da applicare sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300.000 euro lordi annui. Non essendo stato prorogato, il contributo non troverà più applicazione a partire dall'anno d'imposta 2017. Il reddito complessivo su cui applicare il contributo è dato dalla somma dei redditi elencati nell'articolo 6 del Tuir e, quindi, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti ad imposte sostitutive dell'Irpef, anche su opzione del contribuente.

A partire dal 2014 nel determinare la base imponibile del contributo di solidarietà non si deve tener conto del reddito già assoggettato al contributo 'pensioni' introdotto dall'art. 1, commi 486 e 487, Legge 27 dicembre 2013 n.147 e valido per un periodo di tre anni. Si tratta di un contributo sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS.

Nel 2016 solo lo 0,09% dei contribuenti (pari a oltre 35.700 soggetti) dichiara redditi maggiori di 300.000 euro: il reddito dei soggetti di questa classe è composto prevalentemente da redditi da lavoro dipendente (42,8%), da lavoro autonomo (17,1%), da partecipazione (15,0%) e da capitale (9,2%); in misura minore incidono i redditi d'impresa (4,9%), da fabbricati³⁶ (4,0%) e da pensione (2,7%).

L'ammontare complessivo del contributo di solidarietà è stato pari a 321 milioni di euro (+9,2% rispetto al 2015), pari a circa 9.439 euro in media.


³⁶ Comprende anche i redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).

6. L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

I soggetti che dichiarano un'imposta netta Irpef sono 30,8 milioni (il 75% del totale contribuenti) e dichiarano un'imposta netta pari a 156,0 miliardi di euro per un valore pro capite di 5.070 euro; oltre 10 milioni di soggetti hanno imposta netta pari a zero. Si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l'imposta lorda. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro, i soggetti che di fatto non versano Irpef sono circa 12,3 milioni.

Analizzando la distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che i contribuenti con redditi fino a 35.000 euro (84,0% del totale contribuenti con imposta netta) dichiarano il 44,8% dell'imposta netta totale, mentre il restante 55,2% dell'imposta netta totale è dichiarata dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (16,0% del totale dei contribuenti). I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro dichiarano il 5,4% dell'imposta totale. Tale andamento è tendenzialmente in linea con quello del 2015.

GRAF 9 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI SOGGETTI CON IMPOSTA NETTA E DELL'IMPOSTA NETTA



L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2016 a 11,9 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2015), mentre quella comunale è pari a 4,7 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2015). L'addizionale regionale media varia dal minimo di 270 euro in Basilicata e Sardegna al massimo di 640 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 60 euro nella provincia autonoma di Bolzano al massimo di 250 euro nel Lazio.

7. Bonus Irpef 80 euro

A partire dal 2014 è riconosciuto un credito denominato 'Bonus Irpef' ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed il reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro³⁷. L'importo è di 960 euro per coloro che hanno reddito complessivo fino a 24.000 euro, al superamento di tale limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di 26.000 euro.

Il datore di lavoro provvederà ad erogare su base mensile il bonus ai contribuenti che ne hanno diritto in base alle informazioni in suo possesso, successivamente, in sede di dichiarazione è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Se il bonus spettante risulta maggiore di quello erogato dal sostituto d'imposta è possibile far valere in dichiarazione la quota non ancora erogata, mentre se la quota spettante è inferiore all'erogato l'eccedenza viene recuperata in dichiarazione.

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2016 risultano 11,5 milioni di soggetti con bonus spettante (+2,8% rispetto al 2015) per un ammontare di circa 9,4 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2015).


A livello territoriale si riscontra che il 50,2% dell'ammontare del bonus spettante ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali, seguito dal Centro (20,3%) e Sud (20,0%); rispetto all'anno precedente si riscontra il maggior incremento nelle regioni del Sud (+5,8% rispetto al 2015).

Significativa è l'incidenza percentuale dei soggetti beneficiari del bonus rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 54% in tutto il territorio nazionale, incidenza che supera il 59% nelle Marche.

³⁷ Nel calcolo del limite del reddito complessivo occorre:

- considerare la quota esente per i ricercatori e lavoratori rientrati in Italia;
- escludere le somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (tale possibilità concessa fino al 30 giugno 2018 al lavoratore privato, consente di trasformare parte del TFR in integrazione della retribuzione mensile).

GRAF 10 - INCIDENZA PERCENTUALE DEI SOGGETTI CON BONUS SPETTANTE SUL TOTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER REGIONE, ANNO D'IMPOSTA 2016



La distribuzione per classi di reddito complessivo³⁸ evidenzia che il 71,7% del bonus spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 12.000 e 26.000 euro.

Interessante sottolineare che **2,3 milioni di soggetti** (20% di coloro che hanno diritto al bonus) **hanno un bonus spettante di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che per tali soggetti il bonus ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta.** Complessivamente la parte di bonus corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a 960 milioni di euro.

I soggetti ai quali è stato erogato direttamente dal sostituto il bonus sono 12,0 milioni (+0,9% rispetto al 2015) per un ammontare di oltre 9,2 miliardi di euro. Si riscontrano inoltre circa 1,7 milioni di soggetti (pari al 14,7% del totale soggetti con diritto al bonus) che hanno fatto valere il bonus in dichiarazione in forma parziale o totale per un importo di 679 milioni di euro (di cui il 36%, pari a oltre 604.000 soggetti, ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione per un importo di 470 milioni di euro).

Oltre 1,7 milioni di soggetti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il bonus ricevuto per un importo di circa 480 milioni di euro (di cui il 52%, pari a 902.000 soggetti, ha dichiarato una restituzione integrale per un ammontare di 370 milioni di euro), di tali soggetti 1,1

³⁸ Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale e della quota di TFR liquidata mensilmente (QUIR) mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al bonus di 80 euro è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 26.000 euro.

milioni hanno però ottenuto anche la restituzione di ritenute Irpef indebitamente versate, pari a 735 milioni di euro.

8. Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

8.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) trova collocazione nel quadro RW, che dal 2014 è stato implementato del campo 'casella 20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE. Si ricorda che i soggetti obbligati alla compilazione di tale quadro sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata ad un'altra entità (ad es. società o trust) ma è riconducibile a persone fisiche.

L'applicazione dell'imposta Ivie è dovuta nella misura dello 0,76 per cento (0,40% per l'abitazione principale che sono classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9) in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto. A partire dal 1 gennaio 2016 infatti l'IVIE non si applica alle abitazioni principali che non risultano classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Dalle dichiarazioni 2016 risulta che oltre 108.500 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero per un ammontare³⁹ di oltre 26,9 miliardi di euro, in linea rispetto al 2015. L'imposta Ivie dichiarata è di 75,6 milioni di euro.

8.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)

A partire dall'anno d'imposta 2015 il quadro RW assume rilevanza oltre che per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero e per la determinazione dell'IVIE e dell'IVAFAE, anche per la procedura di 'voluntary disclosure'. La procedura, introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, consente ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono attività

³⁹ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente.

finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale compiute fino al 30 settembre 2014, sanando la propria posizione, sia amministrativa che penale, attraverso il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni e presentando entro il 30 settembre 2015 in via telematica una richiesta di accesso alla procedura. L'aliquota relativa all'IVAFE è pari al 2 per mille mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra i dati dal quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre 175.100 soggetti hanno dichiarato un ammontare di 114 miliardi di euro⁴⁰ (-14,2% rispetto all'anno precedente). L'imposta Ivafe dichiarata è di 68,9 milioni di euro in contrazione del 24,5% rispetto all'anno precedente. La contrazione risente degli effetti derivanti dalla regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti prevista dalla Voluntary Disclosure.

9. Deduzioni e detrazioni

Nel 2016 le deduzioni ammontano a circa 35 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2015) e si suddividono tra la deduzione per abitazione principale (8,8 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (26,1 miliardi di euro)⁴¹. Rispetto al 2015 gli oneri deducibili mostrano un incremento del 3,3%, imputabile prevalentemente alla previdenza complementare (+12,3%), ai contributi previdenziali ed assistenziali (+1,5%) e spese mediche per portatori di handicap (+11,0%). I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, sia in termini di frequenza che di ammontare, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (75% degli oneri deducibili). Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi: questi contribuenti devono riportare in dichiarazione il loro reddito al lordo di tali contributi, che vengono poi dedotti prima del calcolo dell'imponibile Irpef. In questo caso la normativa si differenzia dai lavoratori dipendenti che riportano il reddito in dichiarazione già al netto dei contributi.

Nel 2016 sono stati introdotti ulteriori oneri deducibili che riguardano:

- le erogazioni a favore di Trust nell'ambito della beneficenza⁴² che sono state utilizzate da 1.350 soggetti per un ammontare di 594.000 euro di ammontare;


⁴⁰ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.

⁴¹ Tra gli oneri deducibili è compreso il contributo di solidarietà al netto della quota trattenuta dal sostituto d'imposta. Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

⁴² Il dato è tratto dal codice '12' del campo RP26.


- i contributi versati da pensionati a casse di assistenza sanitaria⁴³ aventi esclusivamente fini assistenziali, istituite da appositi accordi collettivi, utilizzati da oltre 54.000 soggetti per un ammontare di 43,5 milioni di euro.

GRAF 11 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DEDUCIBILI



* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

GRAF 12 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DEDUCIBILI



* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza

Le detrazioni ammontano a 67,6 miliardi di euro (+0,05% rispetto al 2015) e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (62,3%), carichi di

⁴³ Il dato è tratto dal codice '13' del campo RP26.

famiglia (18,7%), oneri detraibili al 19% (8,3%), spese per recupero edilizio (7,9%) e spese per il risparmio energetico (1,9%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia incrementi per le seguenti detrazioni:

- per oneri deducibili al 19% (+3,4%);
- per spese di recupero edilizio (+13,2%);
- spese per risparmio energetico (+19,7%);
- spese per arredo di immobili ristrutturati (+54,4%).

Nell'ambito delle spese per arredo di immobili ristrutturati dal 2016 sono state previste due nuove spese detraibili che riguardano:


- spese effettuate da giovani coppie, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni, per l'acquisto di nuovi mobili da adibire all'arredo dell'abitazione principale (si tratta di oltre 18.600 casi per un ammontare di rata detraibile di 13,8 milioni di euro);
- l'IVA pagata per l'acquisto della casa da adibire ad abitazione principale di classe energetica A (si tratta di oltre 39.200 soggetti per un ammontare di rata detraibile di 30,6 milioni di euro).

Di particolare interesse è l'analisi dei dati relativi agli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di 29,2 miliardi di euro) dove si rileva un incremento del 3,4% rispetto al 2015. L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere la generale diminuzione delle spese sostenute per interessi passivi relativi a mutui per abitazione principale (-7,3%) e delle spese per assicurazioni sulla vita (-3,5% rispetto al 2015), mentre continuano ad aumentare le spese sanitarie (+5,9%) in linea con l'anno precedente. Le spese per istruzione non universitaria mostrano un incremento del 50%, passando da 539 milioni di euro a 809 milioni di euro: infatti la detrazione è stata estesa alla frequenza di scuole dell'infanzia (per un importo massimo di 632 euro) e della scuola primaria (per un importo massimo di 400 euro). Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è stato previsto l'importo massimo di 400 euro. I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali componenti.


Tra le detrazioni al 19% sono stati previsti nuovi oneri che riguardano:

- i canoni di leasing per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale;
- i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (si tratta di 10.100 soggetti per un ammontare di 2,7 milioni di euro).

GRAF 13 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%



GRAF 14 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'AMMONTARE DEGLI ONERI DETRAIBILI AL 19%



Per quanto riguarda la detrazione al 26% per le erogazioni liberali a favore di Onlus e dei partiti politici si ha un ammontare complessivo di 233 milioni di euro, per il 91% riferibile a donazioni alle Onlus; quest'ultime registrano un aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente.

10. Alcune tipologie di contribuenti

10.1 Dipendenti

I lavoratori dipendenti⁴⁴ sono circa 21,2 milioni (51,8% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da lavoro dipendente⁴⁵ di 20.680 euro (+0,10% rispetto all'anno precedente). Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 22.940 euro (+10,9% rispetto al reddito medio da lavoro dipendente).


Analizzando la composizione del reddito complessivo si evidenzia un'incidenza di circa il 90,1% del reddito da lavoro dipendente. Il restante 9,9% è composto prevalentemente da: redditi da pensione (4,0%), fabbricati (2,5%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (0,9%) e redditi da partecipazione (0,8%).

L'80,5% dei dipendenti dichiara un'imposta netta positiva per un valore complessivo di 93,5 miliardi di euro (59,8% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 5.480 euro; oltre 4 milioni di dipendenti non dichiarano invece imposta netta per effetto sia di livelli di reddito che rientrano nelle fasce di esonero sia per effetto delle detrazioni. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro, i dipendenti che di fatto non versano Irpef sono circa 6,3 milioni.


⁴⁴ In questa sede i dipendenti ed i pensionati vengono analizzati nella loro totalità, a prescindere dalla prevalenza o meno del reddito.

⁴⁵ Si ricorda che tale reddito comprende sia i compensi corrisposti per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative che i sussidi. Si ricorda inoltre che il dato 2016 del reddito medio da lavoro dipendente non comprende i premi di produttività.

**GRAF 15 - LAVORATORI DIPENDENTI
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO**



**GRAF 16 - LAVORATORI DIPENDENTI
PRINCIPALI GRANDEZZE FISCALI**




10.2 Pensionati

I pensionati sono 14,6 milioni (35,8% del totale contribuenti) e dichiarano un reddito medio da pensione di 17.170 euro. Se si considera il reddito complessivo posseduto da tali soggetti il valore medio sale a 20.530 euro (+19,6% rispetto al reddito medio da pensione).


Analizzando la composizione del loro reddito complessivo si evidenzia un'incidenza dell'83,7% del reddito da pensione. Il restante 16,3% è composto prevalentemente da: redditi da fabbricati (6,1%), lavoro dipendente (5,2%), redditi d'impresa e di lavoro autonomo (2,0%) e redditi da partecipazione (1,6%). Il 77,1% dei pensionati dichiara un'imposta netta per un valore complessivo di 54,1 miliardi di euro (35% del totale imposta netta dichiarata) ed un valore medio di 4.800 euro.

Analogamente ai dipendenti, anche tra i pensionati 3,3 milioni di soggetti non dichiarano imposta netta per effetto sia di livelli reddituali rientranti nelle fasce di esonero sia dell'utilizzo delle detrazioni.

GRAF 17 - PENSIONATI - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL REDDITO COMPLESSIVO



GRAF. 18 - PENSIONATI PRINCIPALI GRANDEZZE FISCALI



Confrontando la distribuzione dei dipendenti e dei pensionati per classi di reddito complessivo (vedi grafico successivo) emerge che il 44,4% dei pensionati dichiara redditi bassi (fino a 15.000 euro) mentre i dipendenti si concentrano nella classi di reddito fino a 35.000 (86,1%).

GRAF. 19 - DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E PENSIONATI

